



CAMERA PENALE DI ROMA

COMMISSIONE “NOVITÀ LEGISLATIVE E CORTE COSTITUZIONALE”

L’emanazione, in data 09.06.2025, da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, della circolare n. 1637/25, introduttiva di specifiche “linee guida in materia di sequestri di telefoni e altri strumenti informatici”, ha costituito l’occasione per avviare una campagna di stampa contro il ddl Zanettin (proposta di legge AC 1822, approvata dal Senato della Repubblica in data 10.04.2025), attualmente all’esame della Commissione II – Giustizia della Camera dei deputati.

Tale iniziativa giornalistica è meglio compendiata da un articolo apparso sul “Fatto Quotidiano” dell’11.06.2025, il quale riporta le dichiarazioni di numerosi Procuratori italiani che esprimono una netta contrarietà al disegno di legge, nella parte in cui – nell’ambito di una più ampia riforma delle procedure di sequestro di dispositivi informatici – prevede l’autorizzazione (preventiva o *ex post*) del giudice per le indagini preliminari per l’accesso degli inquirenti ai dati ivi contenuti.

La rilevanza della questione e il clamore mediatico che essa ha suscitato merita l’attenzione dell’avvocatura penale, ma impone di operare alcune distinzioni.

Nonostante l’impropria quanto suggestiva commistione di argomenti che si rintraccia nelle dichiarazioni dei Procuratori riportate dalla stampa, non può omettersi di rilevare come la c.d. “circolare Lo Voi” e l’articolato del ddl Zanettin costituiscano piani di analisi nettamente distinti.

La suddetta circolare, per ovvie ragioni, non si confronta minimamente con il testo di legge all’esame del Parlamento, avendo quest’ultimo a oggetto – per definizione – disposizioni non ancora vigenti.

Il reale contenuto delle linee guida tracciate dalla Procura di Roma esprime, infatti, un orientamento esegetico fondato sulla disamina della normativa attualmente applicabile e si propone, con ogni evidenza, uno scopo diverso da quello della critica tecnica o di merito al citato progetto di legge.

Il reale obiettivo “politico” che la lettura della circolare suggerisce è, infatti, ben altro e va individuato nell’intendimento della Procura di Roma di sottrarsi alle indicazioni interpretative elaborate dalla recente sentenza n. 13585 emessa dalla Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione in data 01.04.2025 (con motivazione depositata in data 08.04.2025).

Questa sentenza, sulla base della disamina del diritto dell’Unione Europea e di alcune decisioni della Corte di Giustizia – tra cui in particolare la pronuncia della Grande Sezione del 04.10.2024, Causa C-548/21 – ritiene la disciplina del sequestro di dispositivi informatici attualmente vigente non conforme alle indicazioni europee, nella parte in cui consente l’accesso ai dati ivi contenuti sulla scorta di un provvedimento adottato dal pubblico ministero; e giunge a prefigurare la necessità di un controllo del giudice quale condizione di legittimità di tale attività di indagine.

Tanto, si ribadisce, al di là e a prescindere dalle sorti del disegno di legge all’esame del Parlamento.

Il proposito di “disapplicare” simili coordinate ermeneutiche viene perseguito dalla “circolare Lo Voi” facendo leva sull’esistenza di «differenti orientamenti da parte della Corte di Cassazione» in materia.

Secondo le richiamate linee guida, lo stato di incertezza del diritto vivente giustificerebbe la decisione di prediligere l’esegesi del quadro normativo vigente che consentirebbe agli organi inquirenti di accedere ai suddetti contenuti sulla scorta di un mero provvedimento motivato del pubblico ministero, in quanto opzione normativa ritenuta adeguata a bilanciare l’interesse allo svolgimento delle indagini e alla repressione dei reati con i diritti dei soggetti “incisi” da simili forme di intrusione nella vita privata.

Si enfatizza, in particolare e in malcelata polemica con il più recente indirizzo interpretativo del giudice di legittimità, che «non sembra possibile introdurre in via interpretativa una preventiva autorizzazione del giudice nel procedimento di acquisizione del contenuto di dispositivi elettronici».

Depurata da ogni impropria (e forse maliziosa) sintesi giornalistica, l’iniziativa assunta dal Procuratore di Roma non ha, dunque, nulla a che vedere con il disegno di legge sopra richiamato, contrariamente a quanto suggerito da alcuni *media*.

Ciò non toglie che essa collochi la Procura di Roma su un evidente piano inclinato, esprimendo un aperto dissenso rispetto a uno specifico orientamento della Suprema Corte – che peraltro ha recepito un principio di diritto ribadito a chiare lettere dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e dunque vincolante per l’Autorità giudiziaria nazionale – e dando indicazione ai magistrati dell’ufficio di non conformarsi al più recente e garantista approccio esegetico alla materia.

Si tratta, dunque, di un'iniziativa legittima ma altamente opinabile, in quanto suscettiva di schierare l'ufficio giudiziario della Capitale su posizioni esegetiche dichiaratamente contrarie rispetto a quelle venute recentemente in auge nella giurisprudenza di legittimità. Senza considerare come quanto stabilito dalla decisione di cassazione sopra ricordata (ossia la necessità del coinvolgimento del giudice nel procedimento necessario all'apprensione dei dati conservati nei dispositivi informatici in sequestro), a parere dei penalisti, neppure configuri un corredo di garanzie sufficienti a calmierare la portata e la latitudine dell'intrusione nella vita privata che tali attività indubbiamente comporta.

Se i dispositivi informatici di uso corrente nella vita quotidiana sono, ormai, venuti ad atteggiarsi quale una vera e propria "estensione della mente" del suo possessore, la garanzia di un vaglio del giudice in ordine all'apprensione della miriade di dati in essi custoditi non è, infatti, che una misura di minima cautela rispetto alle potenzialità intrusive e all'idoneità lesiva della vita privata di simili attività investigative. Affermazione che trova precisa corrispondenza e fondamento nella pressoché totale subalternità, in particolare, del giudice delle indagini preliminari ai *desiderata* dell'organo del pubblico ministero, che ciascun penalista constata nella quotidianità della propria professione e che non appare in alcun modo suscettiva di essere ovviata almeno sino all'entrata in vigore di disposizioni di ordinamento giudiziario idonee a separare effettivamente la funzione di accusa da quella giurisdizionale e, in particolare, a irrobustire i connotati di autonomia e indipendenza dei giudici.

In conclusione, le linee guida della Procura di Roma, di recentissima emanazione, non fanno che confermare l'impressione di un ufficio attardato sulle posizioni ermeneutiche più datate e meno garantiste nell'esegesi delle norme disciplinanti il sequestro dei dispositivi informatici e l'acquisizione, a scopi investigativi e probatori, dei dati in essi conservati.

Ancora maggiori perplessità suscita la collaterale strumentalizzazione mediatica della "circolare Lo Voi", impropriamente eretta a simbolo di una campagna di stampa orientata a influire sull'*iter* parlamentare del ddl Zanettin.

L'iniziativa giornalistica pare corrispondere a un preciso disegno "politico", orchestrato o, quantomeno, "spalleggiato" dai numerosi uffici di Procura i cui Capi hanno affidato alla stampa dichiarazioni di allarme rispetto al nocumento che l'approvazione del disegno di legge all'esame della Camera comporterebbe sull'efficacia e la funzionalità dell'attività inquirente.

Si possono avere molte opinioni, e legittime perplessità, sul contenuto del testo di legge e sulla qualità della tecnica legislativa impiegata nella sua elaborazione, peraltro oggettivamente farraginoso, come già suggerirebbero i ben diciannove commi di cui si compone il testo del nuovo art. 254-*ter* c.p.p. oggetto dei lavori parlamentari.

Ciò che, però, è del tutto inaccettabile, poiché frutto di una visione retriva e poliziesca della giurisdizione, è sostenere che il coinvolgimento del giudice nel procedimento necessario ad accedere ai dati contenuti nei dispositivi informatici in sequestro configuri un inutile orpello o, peggio, un pernicioso intralcio sul cammino della giustizia. Tanto sul presupposto che la posizione istituzionale del pubblico ministero fornirebbe adeguate garanzie rispetto all'intrusione della vita privata delle persone destinatarie di simili attività investigative o, addirittura, che l'estraneità alle indagini del giudice delle indagini preliminari ne determinerebbe un inaccettabile rallentamento.

Come proprio la sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, peraltro sulla scorta di un autorevole precedente della Corte di Giustizia UE, ha ricordato, il requisito di indipendenza che l'autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo deve soddisfare (sulla base delle norme già vigenti) impone, infatti, che essa rivesta una posizione di «neutralità nei confronti delle parti del procedimento penale», espliciti una verifica «obiettiva e imparziale al riparo da qualunque influenza esterna», e, dunque, «non sia coinvolt[a] nella condizione dell'indagine penale di cui trattasi».

Tutti requisiti che, al netto degli infingimenti di pura maniera o di posizioni ideologiche di chiara ascendenza inquisitoria, non ricorrono in capo al pubblico ministero che conduce l'indagine nell'ambito della quale è stato disposto il sequestro di dispositivi informatici.

Quanto al paventato “rallentamento delle indagini”, si tratta di un allarme che riflette un'impostazione ideologica e una gerarchia di valori, con ogni evidenza, del tutto disallineata dalla cultura delle garanzie e dall'assiologia chiaramente implicate dall'attuale quadro di principi e di diritti previsti dalla Costituzione e dalle Carte dei diritti internazionalmente riconosciute. Testi che, non a caso e in piena simmetria con un modello di giustizia penale di marca liberale, tratteggiano il quadro dei rapporti tra poteri pubblici e libertà individuali dichiaratamente volto ad assegnare priorità alle seconde.

In definitiva, le scomposte reazioni pubbliche assunte e veicolate attraverso la stampa da numerosi Procuratori al disegno di legge Zanettin, nonché la strumentale evocazione della “circolare Lo Voi” a preteso supporto della campagna mediatica in corso, altro non sono che l'ennesima manifestazione di un'incomprensibile

insofferenza rispetto all'introduzione, a garanzia del cittadino, di qualsivoglia, pur minima, misura volta a consentire un controllo giurisdizionale nello svolgimento delle indagini e l'espressione di una concezione "proprietaria" della funzione inquirente incompatibile con il quadro di principi e di valori che definiscono lo stato di diritto.

Roma, giugno 2025

Commissione novità legislative e Corte Costituzionale